CAMERA DEI DEPUTATI N. 3343

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MERLONI, RINALDI

Presentata il 10 novembre 1988

Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A seguito degli eventi sismici verificatisi nel gennaio, febbraio e giugno del 1972, lo Stato è intervenuto con numerose provvidenze che vanno dal decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, alla legge 1° dicembre 1986, n. 879.

Tali interventi non sono stati però sufficienti a coprire le richieste dei privati cittadini per le proprietà danneggiate, specialmente quelle comprese nel centro storico di Ancona per le quali, a causa dei particolari tipi di intervento, delle disposizioni onerose della soprintendenza ai monumenti ed i particolari vincoli esistenti, le previsioni di spesa sono state largamente superate.

Se si tiene poi conto che i contributi a fondo perduto vengono elargiti sulla base di perizie giurate redatte con prezzario del 1973, aggiornato solamente con moltiplicatore 2, si può comprendere che la parte più onerosa grava sul privato cittadino.

L'articolo 23 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, ha elevato il limite di lire 5.000.000 previsto dalla precedente legge, a lire 20.000.000 per ogni unità immobiliare. Occorre precisare che, a rigor di logica, sarebbe stato conseguenziale revisionare proporzionalmente il prezzario, aggiornandolo nei relativi importi delle singole voci.

Non si è ritenuto di procedere in tal senso per la disponibilità irrisoria del finanziamento devoluto per i fabbricati danneggiati di proprietà dei privati cittadini. Alla data odierna il fondo residuo risulta di circa lire 7.000 milioni e le pratiche da finanziare, per il territorio regionale, risulterebbero ancora di lire 15.000 milioni.

L'articolo 26, poi, della stessa legge, consente mutui agevolati non più sui 12 milioni di massimale, ma per l'intero importo della spesa riconosciuta in base a perizie giurate, stanziando lire 5.000 milioni per 10 anni ed introducendo la possibilità di stipulare convenzioni con più istituti di credito.

All'uopo si può riferire che sono state stipulate due convenzioni sia con l'Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, sia con l'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Il primo ha già richiesto mutui per 35 miliardi di lire e sta inoltrando altre richieste per altri 100 miliardi relativi a pratiche già formalizzate in ogni aspetto.

Se si tiene conto che si potranno finanziare circa 70 miliardi (importo variabile secondo il tasso di sconto), si ritiene che rimangano scoperte pratiche per circa 70 miliardi.

È pertanto indispensabile attivare entrambi i canali di finanziamento (fondo perduto e mutui agevolati), ma principalmente quello dei mutui agevolati, suggerendo un nuovo stanziamento di almeno 10 miliardi di lire.

A tal fine la presente proposta di legge prevede:

1) il rifinanziamento dell'articolo 23, comma 1, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, di lire 30.000 milioni, portando lo stanziamento a complessive lire 65 miliardi per i contributi a fondo perduto;

2) l'elevazione dell'assegnazione prevista dall'articolo 26, comma 1, della citata legge n. 879 del 1986 da lire 5.000 milioni a lire 10.000 milioni per 10 anni a partire dal 1988, per l'assegnazione dei mutui agevolati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per provvedere alle necessità, ancora esistenti, di rinascita, di ripristino e di assistenza nelle zone della regione Marche danneggiate dagli eventi sismici del 1972, il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 23, comma 1, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, viene elevato a lire 65 miliardi.

ART. 2.

1. L'assegnazione prevista dal comma 1 dell'articolo 26 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, viene elevata a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997 ed i relativi atti di assegnazione saranno predisposti dalla giunta regionale.

2. La parte di tale somma, eventualmente non utilizzata per le finalità previste. sarà riversata al bilancio dello Stato.